

Adesione definitiva anche senza pagamento

Cassazione

La sottoscrizione esclude l'impugnazione dell'avviso di accertamento notificato

**Laura Ambrosi
Antonio Iorio**

La sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione da parte del contribuente e dell'Ufficio, cui non è seguito il successivo pagamento, non consente più l'impugnazione dell'avviso di accertamento originariamente notificato a nulla rilevando che la norma per il perfezionamento dell'atto adesivo faccia specifico riferimento al pagamento della somma dovuta o della prima rata.

A fornire questo principio è la Corte di cassazione con l'ordinanza 26618 depositata il 14 ottobre.

I fatti e il ricorso

Una contribuente, in sintesi, al termine di un procedimento di adesio-

ne, dopo aver sottoscritto il relativo atto unitamente al rappresentante dell'Ufficio, decideva di non versare le somme dovute impugnando nei termini l'avviso di accertamento originariamente notificato.

I giudici di primo e secondo grado ritenevano, in buona sostanza, il ricorso inammissibile, in quanto, dopo la sottoscrizione del verbale contenente la proposta di accertamento con adesione, l'avviso di accertamento conserva efficacia solo a garanzia dell'integrale pagamento nei confronti dell'erario della somma risultante dall'accertamento con adesione.

Di conseguenza, già con la sottoscrizione del verbale, l'accertamento con adesione diviene irretrattabile.

Nel ricorso per cassazione la contribuente lamentava che la definizione dell'accertamento con adesione, per esplicita previsione dell'articolo 9 del Dlgs n. 218/1997, avviene e si perfeziona esclusivamente con il pagamento della somma concordata o della prima rata. In assenza di tale adempimento, l'originario avviso resta ef-

ficace e, pertanto, impugnabile.

Peraltro l'articolo 6, comma 4, del Dlgs 218/1997, dispone che all'atto del perfezionamento della definizione (cioè a dire con il pagamento) l'avviso di accertamento perde efficacia,

Veniva poi evidenziato che se l'atto impositivo perdesse efficacia già con la sottoscrizione dell'avviso di accertamento con adesione, non avrebbe senso la consegna della copia al contribuente dell'atto di adesione solo a versamento eseguito

La sentenza

La Cassazione ha rigettato il ricorso con alcune motivazioni che lasciano perplessi non fosse altro perché, salvo qualche pronuncia in senso contrario, sino ad oggi i contribuenti e la stessa amministrazione erano normalmente convinti



Contribuenti e Fisco hanno fin qui ritenuto che l'irretrattabilità dell'adesione avvenisse pagando la rata

che l'irretrattabilità dell'adesione avvenisse con il pagamento della prima o unica rata, a differenza, peraltro, della conciliazione giudiziale (legata invece alla mera sottoscrizione dell'atto).

Secondo i giudici di legittimità dopo la sottoscrizione dell'atto adesione, l'interessato non può scegliere di non versare il dovuto e impugnare l'atto impositivo originario. Equivarrebbe a un diritto di recesso o, comunque, a una revoca dell'adesione già manifestata e formalizzata, non previsti.

I giudici poi evidenziano che «al di là delle espressioni letterali usate» dal legislatore, il versamento degli importi dovuti in base all'atto di adesione, rappresenta soltanto una condizione legale unilaterale di adempimento, posta nell'interesse della (sola) amministrazione.

Ne consegue che l'omesso versamento nei termini dell'importo dovuto, dopo la sottoscrizione, comporta che il rapporto di imposta tra amministrazione e contribuente sarà regolato soltanto dall'atto impositivo originario.